

INTEGRAZIONE AL REDDITO PER LAVORATORI SOSPESI

Integrazione al reddito a favore di **lavoratori sospesi** dal lavoro per il blocco temporaneo delle attività economiche in conseguenza **dell'emergenza COVID-19**. Presenta domanda dal 11 gennaio 2021 **entro il 28 febbraio 2021** per le ore di sospensione maturate nel secondo semestre 2020, o riferite all'intera annualità 2020.

IN COSA CONSISTE

Si tratta di un **sostegno economico aggiuntivo** rispetto alle integrazioni salariali quali Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), CIG in deroga, Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) o agli assegni ordinari dei Fondi di solidarietà, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro a seguito del blocco temporaneo delle attività economiche conseguente l'emergenza COVID-19.

[Consulta l'Avviso](#)

per maggiori informazioni.

I REQUISITI DEL LAVORATORE

Il lavoratore deve aver maturato **almeno 300 ore di sospensione**. Per il raggiungimento di tale monte ore potranno essere conteggiate, sia le ore di sospensione con causale COVID-19, sia eventuali ore di sospensione con altra causale (ad esclusione della causale per evento meteo). Il monte ore minimo di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale è dato applicando la percentuale di riduzione dell'orario di lavoro effettuato rispetto all'orario contrattuale a tempo pieno.

In particolare:

- se ha già maturato il requisito delle 300 ore nel primo semestre e ha beneficiato del sostegno al reddito relativo, potrà presentare domanda per il secondo semestre (1 giugno-31 dicembre 2020), a prescindere dal numero di ore di sospensione maturate in tale secondo semestre; non potrà richiedere un'integrazione per eventuali ulteriori ore di sospensione riferite al primo semestre e non inserite nella precedente domanda;
- in alternativa, se ha maturato almeno 300 ore di sospensione totali con riferimento all'intero anno può presentare una richiesta riferita all'intera annualità 2020;

Il lavoratore deve inoltre essere stato impiegato presso una sede dell'azienda localizzata in provincia di Trento per tutto il periodo per cui l'integrazione salariale è riconosciuta; **in alternativa**, deve essere residente in Provincia di Trento e aver svolto la propria attività lavorativa presso sedi legali o operative localizzate in Provincia di Bolzano o altra Regione confinante, purché non sia assegnatario di analogo intervento erogato dall'Amministrazione territorialmente competente del luogo in cui svolge o ha svolto l'attività lavorativa.

Attenzione

Il sostegno non può essere richiesto nel caso in cui il lavoratore

- sia stato assunto dal datore di lavoro dopo il **9 novembre 2020**;

- sia beneficiario dell'attualizzazione della quota A dell'Assegno unico provinciale, secondo la disciplina stabilita dall'art. 25 della legge provinciale n. 3/2020.

L'AMMONTARE DELL'INTEGRAZIONE AL REDDITO

L'importo orario dell'integrazione è fissato in due soglie, calibrate sull'importo massimo dell'assegno di cassa integrazione guadagni erogabile:

- a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all'importo relativo alla prima fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2020 pari a 2.159,48 euro, sono corrisposti **1,50 euro per ogni ora** di sospensione dal lavoro;
- a favore dei lavoratori percettori di indennità di cui alla seconda fascia di reddito, previsto annualmente a livello nazionale dall'INPS, per il 2020 superiore a 2.159,48 euro, sono corrisposti **1,00 euro per ogni ora** di sospensione dal lavoro.

Il sostegno al reddito è liquidato in un'unica soluzione mediante versamento sul conto corrente indicato nella domanda, per l'importo spettante, **al netto della ritenuta IRPEF del 23%**. Si precisa, infatti, che l'indennità spettante è assimilata a reddito da lavoro dipendente e come tale è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il lavoratore presenta la domanda esclusivamente on-line **dal 11 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021**

Attenzione

La domanda di accesso all'integrazione al reddito è soggetta al pagamento di **marca da bollo di 16,00 euro**. Si invita pertanto a munirsi della marca da bollo prima di procedere con la compilazione online. Codice numerico e data di emissione riportati sulla stessa dovranno essere, infatti, inseriti a sistema.

Per presentare la domanda, il lavoratore deve effettuare i seguenti passaggi:

PASSO 1

COMPILA LA DOMANDA

Compilare in autonomia la domanda online di accesso al sostegno attraverso la previa registrazione al sistema informatico presente:

- sul sito del [Fondo sociale europeo in Trentino](#)
- sul sito di [Agenzia del Lavoro](#)
- oppure in questa pagina del sito #RIPARTITRENTINO, a questo link:

Vai al sistema informatico

PASSO 2

ALLEGA L'ATTESTAZIONE CHE CERTIFICA LA TIPOLOGIA DI SOSPENSIONE

Accanto alla compilazione della domanda online, il lavoratore beneficiario deve allegare - all'interno del sistema informatico - un'attestazione rilasciata dal proprio datore di lavoro che certifica la tipologia di sospensione (causa COVID-19 ed eventuale altra causa), la fascia di reddito, la tipologia di contratto (tempo pieno o part time con relativa percentuale) e le ore di sospensione maturate nel secondo semestre o nell'annualità di riferimento evidenziando in particolare, per mese e per lavoratore, le ore di sospensione con causale COVID-19 successive alla data del 22 febbraio 2020 e le eventuali ore di cassa integrazione per altra motivazione (non per evento meteo).

Nella sezione "DOCUMENTI" di questa pagina è disponibile l' "ATTESTAZIONE DATORI DI LAVORO" che il datore di lavoro può utilizzare. In particolare, sono disponibili due modelli, da utilizzare alternativamente, a seconda che la richiesta di integrazione al reddito sia presentata per le ore di sospensione riferite al secondo semestre 2020 o sia riferita all'intera annualità 2020.

Attenzione

Tale attestazione **dovrà essere fornita dal datore di lavoro direttamente al lavoratore** che abbia maturato le 300 ore minime di sospensione.

Si invita a presentare domanda solo quando in possesso dell'attestazione.

PASSO 3

INVIA LA DOMANDA

Al termine della compilazione della domanda e dopo aver allegato l'attestazione che certifica la tipologia di sospensione, il sistema informatico provvederà ad inviare al richiedente, a garanzia dell'identità dello stesso, un codice OTP (One Time Password) al numero di cellulare o indirizzo di posta elettronica indicati nella domanda. Solo dopo l'inserimento corretto di tale codice nel sistema informatico, sarà abilitata la funzione di conferma e invio della domanda all'Amministrazione. Il sistema invierà quindi una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione.

Nella sezione "DOCUMENTI" di questa pagina puoi trovare un Facsimile dei dati che verranno richiesti al lavoratore per la compilazione online della domanda.



[CONSULTA LE FAQ](#)



CONTATTACI

DOCUMENTI

[AVVISO integrazione al reddito](#)

[FACSIMILE - Domanda di integrazione al reddito \(Aggiornata\)](#)

[ATTESTAZIONE DATORI DI LAVORO II SEMESTRE 2020](#)

[ATTESTAZIONE DATORI DI LAVORO ANNUALE](#)

RIFERIMENTI DI LEGGE

[Legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2](#)

[Deliberazione della Giunta provinciale 03 agosto 2020, n. 1095](#)

[Deliberazione della Giunta provinciale 30 ottobre 2020, n. 1729](#)

[Deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 2020, n. 2274](#)
